



# IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.
Dott. Edmondo Tota	Giudice

ha emesso il seguente

## DECRETO

sulla domanda di omologazione del concordato preventivo, RG n. 1 del 2021, presentato da STATION WAGON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in NIBIONNO, fraz. Tabiago, via California n.1, c.f. 01836130136, in persona del legale rappresentante Carlo Franco Bonacina, rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA MARCINKIEWICZ, MARCO FRANZINI e GIANMARIA RATTI, presso il cui studio, sito in Lecco, piazza Manzoni n. 11 è elettivamente domiciliata;

## PREMESSO

- che in data 17.2.2021 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 90 giorni per la sua integrazione, la sospensione dei termini processuali ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e la proroga di ulteriori 60 giorni sussistendone giustificati motivi;
- che la ricorrente ha provveduto all'integrazione nel rispetto dei suddetti termini;
- che il piano concordatario prevede la liquidazione dell'intero patrimonio sociale, costituito da beni mobili e crediti, nonché l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa, tramite l'operazione di fusione per incorporazione della società Gabor di Bonacina Cesarina & C. sas, nonché, in caso di necessità per rispettare la proposta, il pagamento da parte dei soci di una somma fino ad euro 150 mila;

- che la proposta concordataria prevede la soddisfazione nell'arco temporale di 38 mesi dall'omologa dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati in modo integrale, e dei chirografari suddivisi in due classi con pagamento delle banche garantite da Gabor sas al 100% e degli altri creditori chirografari non garantiti al 20%, esclusi dal voto i creditori postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. senza prospettiva di pagamento;
- che con decreto depositato il 10-16/8/2021 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermando nella funzione di Commissario Giudiziale il dott. Milossi Simone, già nominato nella fase preconcordataria;
- che il Commissario, esaminata la documentazione prodotta, eseguiti i riscontri del caso, effettuate le necessarie valutazioni dei beni ed apportate le conseguenti rettifiche, ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. nella quale esprimeva parere negativo circa la prospettiva di adempimento della proposta, nonostante la preferibilità rispetto all'opzione fallimentare, in ragione delle criticità rappresentate dall'incertezza circa i valori di vendita degli immobili di proprietà della Gabor sas e dalla assenza di garanzia riguardo alla finanza esterna prevista in caso di insufficienza dei ricavi della liquidazione;
- che a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi il 15.12.2021 sulla base dei voti espressi secondo quanto previsto dall'art. 178 L.F., è stata raggiunta la maggioranza dei consensi come da verbale di conclusione delle operazioni di voto;
- che il Tribunale, rilevato il raggiungimento della maggioranza, ha fissato l'udienza del giudizio di omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. in data 23.2.2022;
- che il menzionato decreto è stato notificato, a cura della ricorrente, al Commissario Giudiziale in assenza di creditori che hanno espressamente dichiarato il proprio dissenso;
- che la società in concordato preventivo si è costituita in data 14.2.2022, depositando la domanda di omologa, con cui è chiesta altresì l'autorizzazione al Liquidatore giudiziale alla stipulazione dell'atto di fusione per incorporazione di Gabor sas in Station Wagon srl;
- che in data 7.2.2022 il Commissario Giudiziale ha depositato il parere di cui all'art. 180 comma 2° L.F. in cui ha espresso una prognosi positiva circa le prospettive di adempimento concordatario, alla luce della sopravvenuta prestazione di garanzie personali relative alla finanza esterna prevista nel piano;

- che all'udienza del 23.2.2022, il Collegio, dopo aver sentito la società concordataria ed il Commissario giudiziale, si è riservato la decisione;

### **RITENUTO**

- che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione, sia dal punto di vista soggettivo (qualità di imprenditore commerciale dell'istante, superamento delle soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., sede principale nel circondario del Tribunale adito), sia per quanto riguarda l'idoneità della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione ex art. 161 comma 3° L.F.), la ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza), l'assenza di cause di impossibilità giuridica e materiale e l'inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione ai sensi dell'art. 160 comma 4° L.F., in mancanza di sopravvenienze rilevanti nelle more del procedimento;

- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;

- che, in ragione della natura liquidatoria del piano, con cessione dei beni ai creditori, ai sensi dell'art. 182 comma 1° L.F., il Tribunale sia chiamato a stabilire le modalità della cessione dei beni e dello svolgimento in generale dell'attività liquidatoria, laddove non già specificamente regolamentate;

- che nel caso di specie il piano concordatario non indichi in modo vincolante il nominativo del Liquidatore giudiziale, la cui nomina è quindi rimessa al Tribunale, che dunque vi provvede nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., tra cui l'assenza di conflitto di interessi;

- che l'autorizzazione del Liquidatore giudiziale alla stipulazione dell'atto di fusione, espressamente previsto come elemento essenziale del piano, è atto di gestione della fase liquidatoria, che dunque esula dalle competenze del Collegio e che dovrà avvenire secondo quanto previsto nel dispositivo;

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,

### **OMOLOGA**

il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da STATION WAGON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in NIBIONNO, fraz. Tabiago, via California n.1, c.f. 01836130136,;

### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale la dott.ssa ELEONORA FUMAGALLI, con studio in Lecco, piazza Manzoni n. 7;

### **CONFERMA**

nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. MILOSSI SIMONE, con studio in Cassago Brianza, via Fontana n. 18;

### **DETTA**

le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:

1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà in Cancelleria, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;

2] ogni 6 mesi il Liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto dall'art. 182 u.c. L.F., cioè con deposito in cancelleria ed invio tramite PEC al Commissario giudiziale che provvederà alla comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F.;

3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 182 commi 4° e 5° L.F., devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 105-108 ter L.F. in quanto compatibili; Allo stesso modo il Liquidatore giudiziale provvederà al fine di stipulare l'atto di fusione previsto nel piano;

4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;

5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;

6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato all'ufficio concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;

7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori ai sensi dell'art. 171 comma 2° L.F. ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti; in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale,

prima di procedere alla distribuzione, informerà il Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;

8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;

9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 116 L.F. in quanto compatibile.

#### **DISPONE**

che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 23/2/2022.

Il Giudice relatore  
dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
dott. Ersilio Secchi